

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3829/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1990

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1207/90 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti necessari per la loro applicazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (\*\*), in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3709/90 (\*\*), ha fissato i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo;

considerando che gli importi compensativi monetari introdotti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1207/90 della Commissione (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3757/90 (\*\*);

considerando che in Portogallo sono stati fissati nuovi tassi di conversione agricoli che entrano in vigore dal 1° gennaio 1991 e che occorre quindi modificare gli importi compensativi monetari; che in base all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/89 (\*\*),

qualora, per uno Stato membro, esistano divari monetari effettivi differenziati a seconda dei prodotti, si devono modificare tutti gli importi compensativi monetari qualora il divario monetario applicato sia modificato o fissato per uno dei prodotti di cui si tratta a seguito di una modifica dei tassi di conversione fissati per il calcolo dei divari monetari; che la modifica del tasso di conversione per taluni settori implica pertanto la modifica degli importi compensativi monetari per gli altri settori per il Portogallo;

considerando che, per l'escudo portoghese, gli importi compensativi monetari sono calcolati sulla base dei corsi del periodo di riferimento compreso tra il 19 e il 25 dicembre 1990;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3715/90 della Commissione (\*) ha adottato, a decorrere dal 1° gennaio 1991, i codici addizionali definiti nell'appendice dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1207/90 per quanto riguarda i prodotti lattiero-caseari; che occorre fissare gli importi compensativi monetari per tali prodotti, applicabili dal 1° gennaio 1991;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

**Il regolamento (CEE) n. 1207/90 è modificato come segue:**

(\*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.  
 (\*) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.  
 (\*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.  
 (\*) GU n. L 358 del 21. 12. 1990, pag. 13.  
 (\*) GU n. L 122 del 14. 5. 1990, pag. 1.  
 (\*) GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 47.  
 (\*) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.  
 (\*) GU n. L 358 dell'8. 12. 1989, pag. 28.

(\*) GU n. L 358 del 21. 12. 1990, pag. 37.